



Comune di Crema

Settore Polizia Locale

Ordinanza n. 2017/00216 del 28/08/2017

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DELLO STADIO G.VOLTINI E NELLA FASCIA PERIMETRALE ESTERNA IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO 2017/2018, SERIE D - GIRONE B.

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 2013/00288, del 04/10/2013 e l'Ordinanza Sindacale n. 2008/00379, del 11/09/2009, con le quali, su espressa richiesta del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato del Commissariato di Crema, motivata da prioritarie esigenze di tutela dell'ordine pubblico, si stabiliva il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche all'interno dello stadio e negli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero gli esercizi di vicinato e la vendita ambulante, ubicati in prossimità dello Stadio comunale "G. Voltini" di Crema, a partire da un ora antecedente l'inizio delle manifestazioni sportive e fino ad un ora dopo la conclusione delle stesse;

RICORDATO che questo Comune, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 559/C 21383 1200 – A – 11 del 19.11.1985, in attuazione della convenzione europea sottoscritta a Strasburgo il 19.08.1985, sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori in occasione degli incontri calcistici, già da tempo ha prescritto, sia alla società sportiva concessionaria dell'impianto, che al gestore del posto di ristoro operante al suo interno, il tassativo divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nello Stadio, facendone espressa menzione nei rispettivi titoli autorizzativi;

ATTESO che le esigenze di pubblico interesse che avevano motivato l'introduzione del divieto e che si fondano sulla necessità di contrastare, attraverso un'efficace attività di prevenzione, il grave fenomeno della violenza negli stadi; risultano sussistere tuttora, tenuto anche conto dell'intervenuta promozione alla serie "D" della squadra locale di calcio "A.C. Crema 1908", con sede in Crema, Via Bottesini n. 04;

RITENUTO di riproporre le disposizioni in un'unica nuova ordinanza, che disciplini organicamente la materia, recependo anche le ulteriori indicazioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;

RITENUTO, altresì, di stabilire, con l'occasione, una specifica sanzione per le violazioni alle disposizioni in argomento, come efficace deterrente, per prevenire le gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di prescrizioni, che sono poste ad esclusiva tutela di preminenti interessi pubblici;

RILEVATO che, dopo l'avvio del Campionato, qualora se ne riscontrasse l'esigenza si potrà estendere il divieto di vendita di alcolici ad altri esercizi pubblici ubicati nelle aree interessate e a esercizi commerciali di vendita di generi alimentari individuati a rischio, in quanto frequentati anch'essi dai tifosi;

VISTO il calendario delle gare casalinghe da tenersi presso il Civico Stadio "Voltini" da parte delle squadre cittadine U.S. Pergolettese 1932 e AC Crema 1908, iscritte al campionato di

calcio 2017/2018, Serie "D" girone "B", comprese nell'arco temporale corrente tra il giorno 03.09.2017 ed il giorno 06.05.2018;

VISTO l'art. 70 "Limitazioni all'esercizio delle attività" della Legge regionale n. 6/2010 " Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

VISTO l'art. 54/4 e 4bis del D.Lgs 08.8.2000 n. 267, così come modificato dalla L. n° 48 del 2017, il quale attribuisce al Sindaco poteri di emettere ordinanza contingibili ed urgenti di divieto temporaneo di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI gli artt. 1 e 21 bis della Legge 241/90, nel testo coordinato attualmente vigente per i motivi sopra esposti e che di seguito si intendono interamente riportati;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

l'osservanza delle seguenti disposizioni, per i motivi esplicitati in premessa:

A) Divieto permanente di vendita ed introduzione di alcolici nello Stadio G. Voltini:

1. E' fatto tassativo divieto di somministrare o vendere per asporto, bevande di qualunque contenuto alcolico (birra compresa) all'interno dello Stadio comunale "G. Voltini" di Viale De Gasperi, in occasione degli incontri di calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana gli stessi siano organizzati;
2. Qualsiasi bevanda non alcolica dovrà essere servita in bicchieri a perdere e non in bottiglie, lattine o altri simili contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura);
3. E' ugualmente vietato a chiunque introdurre bevande alcoliche nello Stadio, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.
4. La società concessionaria avrà cura di far ispezionare accuratamente l'impianto, prima dell'inizio di ogni manifestazione, per rimuovere eventuali bottiglie di vetro, lattine o altri rifiuti;

B) Divieto temporaneo di vendita di alcolici, dal 03.09.2017 al 06.05.2018, negli esercizi pubblici ed esercizi commerciali ubicati in prossimità dello Stadio e comunque entro il raggio di 300 m. da esso:

1. In ottemperanza alle disposizioni del Vice Questore Aggiunto della P.S. - Commissariato di Crema, è fatto inoltre tassativo divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualunque contenuto alcolico (birra compresa) in tutti gli esercizi pubblici, di vicinato, medie e grandi strutture commerciali, in prossimità dello Stadio, e che sono indicati nell'elenco che fa parte integrale della presente ordinanza sotto la lettera A);
2. Il divieto si applica a decorrere da un'ora antecedente l'inizio della manifestazione sportiva fino ad un'ora dopo il termine della stessa, in qualunque giorno della settimana, feriale o festivo, e in qualunque orario, pomeridiano o serale, la stessa si tenga;
3. Nella suddetta fascia oraria, qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri e non in bottiglie, lattine o altri simili contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura);
4. In ogni locale interessato dalla presente ordinanza, dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l'indicazione del divieto e degli orari in cui lo stesso vige;

5. Per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione, il divieto è limitato alla sola attività complementare di Bar, a condizione che, negli orari su indicati, le bevande alcoliche siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli, e non al banco, rimanendo in ogni caso tassativamente precluso l'asporto;
6. Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento a terzi dell'azienda commerciale;

C) Divieto di vendita di alcolici da parte di operatori su area pubblica:

1. Le disposizioni di cui al punto B), commi 1, 2, 3 e 6 si applicano anche agli operatori su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad occupare i posteggi temporanei localizzati all'esterno dello Stadio, nonché in tutta la fascia perimetrale esterna, in cui sono ubicati gli esercizi pubblici individuati nell'allegato A);
2. In caso di necessità, il responsabile del procedimento autorizzatorio, può estendere eccezionalmente il divieto, con le medesime modalità, anche ad operatori su area pubblica che utilizzano posteggi ubicati su aree diverse del territorio comunale;
3. Resta fermo il divieto di svolgere attività di commercio su area pubblica in forma itinerante nell'area antistante lo Stadio comunale, ovvero entro il raggio di 300 m. da esso, nei giorni in cui si svolgono gli incontri di calcio;

Di rimandare a successivo atto l'estensione ad altri esercizi pubblici della vendita di alcolici ubicati nelle aree interessate e ad esercizi commerciali di vendita di generi alimentari individuati a rischio, in quanto frequentati anch'essi dai tifosi;

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00 con applicazione delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 08.08.2000, e s.m.i. – TUEL - ;

Nei confronti dei singoli operatori commerciali, l'efficacia delle presenti disposizioni decorre dalla data di prima notifica delle stesse;

Gli uffici competenti provvederanno ad annotare il divieto e le altre prescrizioni di cui alla presente ordinanza negli atti autorizzativi rilasciati ai singoli operatori, per la parte che gli stessi sono tenuti a rispettare;

Le autorizzazioni in essere alla data di inizio della pubblicazione della presente ordinanza, e ove non si fosse ancora provveduto, dovranno essere integrate con le indicazioni di cui al comma precedente, nel termine di dieci giorni dalla data anzidetta;

Dalla stessa data, sono revocate, fatti salvi gli effetti già prodotti, le ordinanze sindacali precedenti ed ogni altra disposizioni comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare;

(l' allegato "A") costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza)

Il divieto di vendita di alcolici, nei termini sopra riportati, si intende esteso ai giorni ed ore diverse da quelle sopra indicate qualora, comunque dovessero svolgersi partite di calcio presso il civico stadio "G. Voltini", per esigenze legate allo svolgimento di tale campionato di calcio 2017/2018, Serie "D" girone "B", ed anche per motivi di invasione di campo, inagibilità del campo e conseguenti recuperi, sospensione di partite e conseguenti recuperi, partite in campo neutro da parte di squadre terze, spareggi e o gironi play out e quindi disputate oltre il regolare calendario;

INOLTRA

La presente Ordinanza:

- Al Signor Prefetto della Provincia di Cremona ai sensi dell'art. 54 c.4 del T.U.E.L..
- Alle FF.OO presenti sul territorio per la vigilanza sull'ottemperanza del provvedimento e l'applicazione delle sanzioni agli eventuali contravventori, secondo le modalità previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

DISPONE

- 1) - che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- 2) - che copia della presente ordinanza sarà notificata ai titolari di tutti gli **esercizi pubblici ed esercizi commerciali** indicati nell'allegato A), all'U.S. Pergolettese 1932" all' Ac Crema 1908 presso le loro sedi e al gestore del Bar interno allo Stadio.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è proponibile:

1. ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla L. 1034 del 06.12.1971, così come modificata dal Codice del processo Amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 e sue modificazioni e integrazioni, entro 60 gg. dalla pubblicazione;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 e s.m.i. entro 120 gg. dalla pubblicazione;
3. a norma dell'art. 8 della suindicata Legge 241/1990 e s.m.i., il **Funzionario estensore della presente Ordinanza è il Comandante la Polizia Locale dott. Giuliano Semeraro.**

04/09/2017

IL SINDACO
Stefania Bonaldi

